

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(GUARINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(BARUCCI)**

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(ANDREATTA)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113,  
recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura

---

*Presentato il 19 aprile 1993*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge nasce dall'esigenza di provvedere in maniera idonea al finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire una pronta impostazione dei documenti di programmazione finanziaria.

La particolare urgenza attuativa, per quanto attiene ai trasferimenti agli enti camerali, si pone anche in relazione all'attuale fase congiunturale del Paese.

Infatti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che hanno

già redatto i bilanci di previsione per l'anno in corso, sono in attesa di conoscere le effettive risorse di cui poter disporre per l'attuazione dell'attività istituzionale, avendo formulato le previsioni di entrata e conseguentemente di spesa, secondo le istruzioni ministeriali, soltanto sulle risorse certe alla data di redazione dei documenti contabili, le quali sono in molti casi limitate alla sola copertura delle spese obbligatorie.

La disponibilità in tempi brevi dei trasferimenti statali consente alle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di predisporre tempestivamente i necessari provvedimenti di variazione ai propri bilanci e di formulare, pertanto, programmi di intervento a sostegno dei settori economici nei tempi necessari ad assicurare agli stessi piena efficacia operativa, al momento quanto mai necessaria soprattutto per i riflessi positivi che la stessa può comportare sull'occupazione.

Negli ultimi esercizi, infatti, il procrastinarsi nel tempo dei provvedimenti di finanziamento camerale ha comportato ritardi nell'adozione dei nuovi programmi promozionali, che in molti casi si sono innestati in una programmazione già avviata a realizzazione, non consentendo, di fatto, l'ottimale coordinamento degli interventi nella loro globalità.

Per quanto attiene in particolare i contenuti specifici del decreto proposto si rileva quanto segue.

I primi tre commi dell'articolo ricalcano quanto già disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernente le disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Il comma 1 provvede ad un contributo per il funzionamento degli U.U.P.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i cui oneri di funzionamento sono a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 18, della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria per il 1986).

Il comma 2 autorizza per l'anno in corso un trasferimento a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella stessa misura di quella attribuita dalla normativa per l'anno precedente. La spesa è finalizzata a sostenere quegli enti camerale dotati di minori proventi da « diritto annuale » che hanno maggiormente sofferto del soppresso trasferimento da parte dello Stato prima attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. L'esclusione delle camere di commercio situate nel territorio della regione Trentino-

Alto Adige scaturisce dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e le leggi regionali e provinciali di detta regione.

Il comma 3 autorizza l'erogazione di un contributo alle spese per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici. Occorre sottolineare che l'integrazione europea impone al Paese la dotazione di una rete efficiente di laboratori in grado di certificare la qualità dei prodotti. Di qui la richiesta di un rifinanziamento del fondo operante presso il Ministero dell'industria.

Inoltre autorizza l'erogazione di un contributo, anche per il 1993, alle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero nel quadro degli interventi a favore dell'incremento delle esportazioni.

Il comma 4 prevede alcune esclusioni dal pagamento del diritto annuale alle camere di commercio, al fine di evitare l'emissione di bollettini di pagamento che, dall'esperienza dell'anno trascorso, non ha avuto ritorni finanziari significativi, ma anzi ha gravato i bilanci camerale di tutti gli oneri connessi alla procedura di riscossione coattiva, con scarse possibilità di recupero, trattandosi di ditte ormai per la maggior parte inesistenti. È stata inoltre prevista per l'anno 1993 la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in quanto il mancato aumento per tale esercizio del diritto annuale a carico delle società di persone, non compensato da altre entrate aggiuntive, comporterebbe seri problemi finanziari proprio per quelle camere di commercio di più modeste dimensioni e annullerebbe, di fatto, le risorse destinabili all'azione di promozione economica, peraltro, oggi quanto mai necessaria tenuto conto della particolare fase congiunturale del Paese.

Il comma 5, infine, disciplina gli aspetti tecnici della copertura finanziaria derivante dall'attuazione della legge.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Dei cinque commi di cui si compone l'articolo 1 solo i commi 1, 2 e 3 comportano oneri a carico del bilancio statale, predeterminati nel loro ammontare.

In particolare, il comma 1 conferma nella stessa entità del 1992 (lire 40.500 milioni) il contributo da attribuire per l'anno 1993 alle camere di commercio per il funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comma 2 autorizza, per l'anno 1993, la spesa di lire 64.560 milioni per l'erogazione a favore di ciascuna camera di commercio di un contributo perequativo pari a quello attribuito per il 1992.

La suddetta somma di lire 64.560 milioni risulta inferiore a quella indicata per il 1992 dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, (lire 66.000 milioni) in quanto è determinata al netto dei contributi erariali che non sono più dovuti agli enti camerali del Trentino-Alto Adige per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Invero, tale decreto legislativo esplica i suoi effetti anche con riferimento all'anno 1992, ma, essendo intervenuto in epoca successiva all'introduzione della normativa che ha disciplinato — sebbene in via di urgenza — la finanza locale 1992 (decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11) l'onere in questione per il 1992 è rimasto determinato, nel suddetto decreto-legge n. 11 del 1992 ed in quelli reiterativi dello stesso, al lordo dei contributi per le camere di commercio del Trentino-Alto Adige. Le somme a queste ultime assegnate nel 1992 saranno recuperate con provvedimento amministrativo.

Il comma 3 autorizza, sempre per l'anno 1993, la spesa di lire 2.000 milioni, destinata alla realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori chimico-merceologici. Inoltre, incrementa per l'anno 1993 di lire 3.500 milioni il contributo per le spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.*

**Interventi finanziari a favore delle camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

**ARTICOLO 1.**

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993.

#### SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.